



Delibera della Giunta Regionale n. 707 del 10/12/2012

A.G.C.1 Gabinetto Presidente Giunta Regionale

Settore 5 Rapp.con province comuni com.tà montane e consorzi delega e subdel
co.re.co

Oggetto dell'Atto:

LEGGE 31 GENNAIO 1994, N. 97 E LEGGE REGIONALE 4 NOVEMBRE 1998, N. 17.
FONDO NAZIONALE PER LA MONTAGNA ANNO 2009 E FONDO REGIONALE PER LA
MONTAGNA ANNO 2010. APPROVAZIONE PIANI DI RIPARTO.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che:

1. la legge 31 gennaio 1994, n. 97 detta norme, definite dalla stessa principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della costituzione, tese a salvaguardare ed a valorizzare le zone montane ai sensi dell'articolo 44 della costituzione;
2. l'art. 2 della citata legge 31 gennaio 1994, n. 97:
 - 2.1 al comma 1, istituisce presso l'allora Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica il Fondo nazionale per la Montagna destinato a finanziare gli interventi speciali per la montagna intesi quali azioni organiche e coordinate dirette allo sviluppo globale della montagna mediante la tutela e la valorizzazione delle qualità ambientali e delle potenzialità endogene proprie dell'habitat montano;
 - 2.2 al comma 3, demanda alle regioni e alle province autonome l'istituzione di propri fondi regionali per la montagna, alimentati anche con stanziamenti a carico dei rispettivi bilanci, con i quali sostenere gli interventi speciali per la montagna;
 - 2.3 al comma 4, prevede che i criteri per l'impiego delle risorse dei Fondi, Nazionale e Regionale, per la Montagna siano disciplinati dalle regioni con proprie leggi;
 - 2.4 al comma 5, così come novellato dall'art. 2 della legge 27 dicembre 2004, n. 309, prevede che i criteri di ripartizione del Fondo Nazionale per la Montagna tra le regioni e le province autonome sono determinati con deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), sentita la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro per gli Affari Regionali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali;
3. la legge regionale 4 novembre 1998, n. 17, in applicazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97, promuove la salvaguardia del territorio con particolare attenzione all'ambiente naturale e la valorizzazione delle risorse umane, culturali e delle attività economiche delle zone montane ed individua quali soggetti destinatari delle disposizioni in essa contenute i territori delle Comunità Montane ed i territori classificati montani pur non ricadenti in alcuna Comunità Montana;
4. la medesima legge regionale n. 17/1998, all'art. 2, istituisce il Fondo Regionale della Montagna e, all'art. 18, stabilisce i seguenti criteri di riparto delle risorse inserite nei Fondi, Regionale e Nazionale, per la Montagna:
 - 4.1 una quota a favore delle organizzazioni rappresentative delle comunità montane a titolo di concorso nelle spese per l'attività di rappresentanza ed assistenza agli Enti associati;
 - 4.2 una quota fissa per ogni comunità montana determinata dalla Giunta Regionale, sentita la Conferenza dei presidenti delle comunità montane;
 - 4.3 il 30% della parte residua in proporzione alla popolazione residente nelle comunità montane al 1° gennaio di ciascun anno;
 - 4.4 il 70% della parte residua in proporzione diretta al territorio di ciascuna comunità montana;

RILEVATO che:

1. relativamente all'annualità 2010, la DGR n. 92 del 09/02/2010, di approvazione del Bilancio Gestionale 2010, ha stanziato sul cap. 2803, UPB 2.5.12, la somma di € 58.000,00 a titolo di Fondo Regionale per la Montagna anno 2010;
2. con DGR n. 914 del 17/12/2010, di variazione al Bilancio Gestionale 2010, lo stanziamento del Cap. 2803 è stato ridotto ad € 43.500,00;
3. con decreto dirigenziale n. 350 del 29/12/2010, il Settore Rapporti con Province, Comuni, Comunità Montane e Consorzi ha proceduto ad assumere l'impegno n. 6031/2010 di € 43.500,00 sul cap. 2803 della spesa, UPB n. 2.5.12, a titolo di Fondo Regionale per la Montagna anno 2010;
4. nelle more del riparto da parte del CIPE del Fondo Nazionale per la Montagna 2009, attesa l'esiguità del Fondo Regionale, non si è proceduto al riparto tra le comunità montane;

5. il CIPE, con deliberazione del 20/01/2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29/06/2012, ha approvato, con due anni di ritardo rispetto alle ordinarie procedure ministeriali, il piano di riparto del Fondo Nazionale della Montagna per l'annualità 2009, attribuendo alla Regione Campania la somma complessiva di € 2.959.426,00;
6. con DGR n. 497 del 21/09/2012, la Giunta Regionale ha proceduto ad iscrivere, ai sensi dell'art. 29, comma 4, lettera a), della Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7, in termini di competenza e di cassa nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 la somma di € 2.959.426,00 sul cap. 2802 della spesa, UPB n. 2.5.12, a titolo di Fondo Nazionale per la Montagna anno 2009;
7. i fondi per la montagna da ripartire tra le comunità Montane a titolo di Fondo Nazionale per la Montagna anno 2009 e Fondo Regionale per la Montagna anno 2010 sono, dunque, pari complessivamente ad € 3.002.926,00;

RILEVATO altresì che

1. con DGR n. 453 del 13/03/2009, onde consentire alle comunità montane nella nuova configurazione territoriale prevista dalla legge regionale n. 12/2008 la corretta iscrizione degli importi spettanti nei rispettivi bilanci di previsione, la Giunta Regionale:
 - 1.1 ha confermato la procedura che subordina la liquidazione della quota del fondo spettante a ciascuna Comunità Montana all'invio di una certificazione, sottoscritta dal Presidente, dal Segretario Generale e dal Responsabile dei Servizi Finanziari che contenga i seguenti elementi:
 - 1.1.1 la dichiarazione che i contributi assegnati a titolo di fondo nazionale e fondo regionale sono destinati ad interventi conformi a quanto indicato nel Piano pluriennale di sviluppo socio-economico e del Programma annuale operativo di attuazione di cui agli artt. 17 e 18 della legge regionale n. 12/2008, con l'indicazione degli estremi dei relativi atti;
 - 1.1.2 l'ammontare del contributo assegnato dalla Regione Campania alla comunità montana per il fondo nazionale e per il fondo regionale espresso in euro, in cifre ed in lettere;
 - 1.1.3 la destinazione di detti contributi per tipologie d'intervento, con la specificazione per ciascuna tipologia dell'ammontare espresso in Euro e della disposizione legislativa nazionale o regionale che la prevede;
 - 1.1.4 la separata indicazione, per le comunità montane di cui all'Allegato "A" della legge regionale n. 12/2008, degli interventi, finanziati con la quota di risorse di cui all'art. 24 della medesima legge regionale n. 12/2008, destinati ai comuni montani e parzialmente montani usciti per effetto del riordino territoriale;
 - 1.1.5 l'attestazione che sono stati posti in essere gli adempimenti prescritti dalla legge regionale n. 12/2008;
 - 1.1.6 la dichiarazione che la comunità montana esibirà, su richiesta della Regione Campania, qualsiasi documentazione analitica connessa con la certificazione prodotta;
 - 1.2 ha altresì stabilito per i riparti degli anni precedenti che:
 - 1.2.1 alle comunità montane sorte per accorpamento spetta la somma delle quote fisse attribuite alle comunità preesistenti;
 - 1.2.2 la quota fissa della ex comunità montana Serinese Solofrana è ripartita tra le comunità che ricevono i relativi comuni in base al numero degli stessi effettivamente trasferiti;
 - 1.2.3 nei nuovi piani di riparto, per le comunità montane di cui all'Allegato "A" alla legge regionale n. 12/2008, è evidenziata la quota di risorse che deve essere necessariamente destinata ad interventi sui territori dei comuni montani e parzialmente montani usciti dalle stesse per effetto del riordino territoriale;
2. con DGR n. 1755 del 24/11/2009, con la quale la Giunta Regionale ha proceduto al riparto del Fondo Nazionale per la Montagna anno 2008 e del Fondo Regionale per la Montagna anno 2009, si è stabilito di utilizzare i medesimi meccanismi correttivi previsti dalla DGR n. 453 del 13/03/2009 alla luce delle simulazioni effettuate dal Settore Rapporti con Province, Comuni, Comunità Montane e Consorzi, dalle quali è risultato che l'applicazione di una quota fissa unica per tutte le comunità montane produce nei confronti delle comunità sorte per accorpamento in seguito alla legge regionale n. 12/2008 forti distorsioni che si traducono, in alcuni casi, in una riduzione della quota complessiva di spettanza di oltre il 40% a parità di fondi disponibili;

CONSIDERATO che :

1. in sede dell'ultimo riparto dei fondi per la montagna, approvato con la citata DGR n. 1755 del 24/11/2009, la Conferenza dei Presidenti delle comunità montane, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. a), e comma 3, ha determinato le seguenti quote:
 - 1.1 Fondo Nazionale per la Montagna:
 - 1.1.1 la Quota Fissa totale per le comunità montane è pari al 45,00% del Fondo;
 - 1.1.2 la Quota riservata all'UNCCEM ai sensi dell'art. 18, comma 3 della L. R. 17/1998 è pari allo 0,90% del Fondo;
 - 1.2 Fondo Regionale per la Montagna:
 - 1.2.1 la Quota Fissa totale per le comunità montane è pari al 40,00% del Fondo;
2. il comma 2 del citato art. 18 della legge regionale n. 17/1998 stabilisce che la Giunta Regionale aggiorna ogni due anni l'importo della quota fissa destinata ad ogni comunità montana ed aggiorna altresì, con cadenza biennale, i coefficienti di riparto basati sui dati della popolazione residente;
3. atteso il già evidenziato ritardo di due anni nell'adozione da parte del CIPE del piano riparto tra le Regioni del Fondo Nazionale per la Montagna anno 2009, è possibile applicare il dettato dell'art. 18, comma 2, della legge regionale n. 17/1998, e dunque adottare i medesimi parametri della citata DGR n. 1755 del 24/11/2009 in termini di dati della popolazione residente, di quota fissa per le comunità montane e di quota riservata all'UNCCEM ai sensi dell'art. 18, comma 3 della L. R. 17/1998;

VISTI i seguenti allegati predisposti dal Settore Rapporti con Province, Comuni, Comunità Montane e Consorzi:

1. Allegato "A" – Piano di riparto del Fondo Nazionale per la Montagna anno 2009;
2. Allegato "B" - Piano di riparto del Fondo Regionale per la Montagna anno 2010;
3. Allegato "C" – Riepilogo generale delle somme spettanti;

VISTO altresì il parere reso dall'AGC 08 ai sensi della nota n. 10946 del 3/08/2011 del Presidente della Giunta Regionale, giusta nota prot. n. 0870109 del 26/11/2012;

RITENUTO pertanto necessario:

1. procedere al riparto tra le comunità montane della Regione Campania della somma complessiva di € 3.002.926,00 a titolo di Fondo Nazionale per la Montagna anno 2009 (€ 2.959.426,00) e Fondo Regionale per la Montagna anno 2010 (€ 43.500,00);
2. confermare, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge regionale n. 17/1998, i parametri di cui alla DGR n. 1755 del 24/11/2009, con la quale la Giunta Regionale ha proceduto al riparto del Fondo Nazionale per la Montagna anno 2008 e del Fondo Regionale per la Montagna anno 2009, in termini di importo della quota fissa destinata ad ogni comunità montana e di coefficienti di riparto basati sui dati della popolazione residente;
3. confermare, altresì, i criteri di cui alla DGR n. 453 del 13/03/2009 relativamente alle modalità di attribuzione della quota fissa alle comunità montane sorte per accorpamento, alla distribuzione della quota fissa della disciolta comunità montana Serinese-Solofrana ed alla evidenziazione per le comunità montane di cui all'Allegato "A" alla legge regionale n. 12/2008 della quota di risorse che deve essere necessariamente destinata ad interventi sui territori dei comuni montani e parzialmente montani usciti dalle stesse per effetto del riordino territoriale;
4. approvare, conseguentemente, i piani di riparto dei Fondi Nazionale per la Montagna anno 2009 e Regionale per la Montagna anno 2010, di cui agli Allegati "A", "B" e "C" che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. confermare, per l'erogazione delle quote del Fondo spettanti alle singole Comunità Montane la procedura semplificata definita con deliberazione di Giunta Regionale n. 453 del 13/03/2009 consistente nel subordinare la liquidazione della quota del fondo spettante a ciascuna Comunità Montana all'invio di una certificazione, sottoscritta dal Presidente dal Segretario Generale e dal Responsabile dei Servizi Finanziari, dalla quale risultino gli elementi indicati in narrativa;

PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

Per tutto quanto esposto in narrativa e che di seguito si intende integralmente riportato:

1. procedere al riparto tra le comunità montane della Regione Campania della somma complessiva di € 3.002.926,00 a titolo di Fondo Nazionale per la Montagna anno 2009 (€ 2.959.426,00) e Fondo Regionale per la Montagna anno 2010 (€ 43.500,00);
2. confermare, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge regionale n. 17/1998, i parametri di cui alla DGR n. 1755 del 24/11/2009, con la quale la Giunta Regionale ha proceduto al riparto del Fondo Nazionale per la Montagna anno 2008 e del Fondo Regionale per la Montagna anno 2009, in termini di importo della quota fissa destinata ad ogni comunità montana e di coefficienti di riparto basati sui dati della popolazione residente;
3. confermare, altresì, i criteri di cui alla DGR n. 453 del 13/03/2009 relativamente alle modalità di attribuzione della quota fissa alle comunità montane sorte per accorpamento, alla distribuzione della quota fissa della disciolta comunità montana Serinese-Solofrana ed alla evidenziazione per le comunità montane di cui all'Allegato "A" alla legge regionale n. 12/2008 della quota di risorse che deve essere necessariamente destinata ad interventi sui territori dei comuni montani e parzialmente montani usciti dalle stesse per effetto del riordino territoriale;
4. stabilire, conseguentemente che:
 - 4.1 alle comunità montane sorte per accorpamento spetta la somma delle quote fisse attribuite alle comunità preesistenti;
 - 4.2 la quota fissa della ex comunità montana Serinese Solofrana è ripartita tra le comunità che ricevono i relativi comuni in base al numero degli stessi effettivamente trasferiti
 - 4.3 la quota fissa complessiva da ripartire tra ciascuna comunità montana, ai sensi dell'art 18, comma 1, lettera a), della legge regionale 4 novembre 1998 n. 17, tenuto conto di quanto stabilito ai punti 3.1 e 3.2, a valere sul Fondo Nazionale per la Montagna annualità 2009 è pari al 45% del Fondo stesso;
 - 4.4 la quota fissa complessiva da ripartire tra ciascuna comunità montana, ai sensi dell'art 18, comma 1, lettera a), della legge regionale 4 novembre 1998 n. 17, tenuto conto di quanto stabilito ai punti 3.1 e 3.2, a valere sul Fondo Regionale per la Montagna annualità 2010 è pari al 40% del Fondo stesso;
 - 4.5 la quota spettante ai sensi dell'art. 18, comma 3 della legge regionale 4 novembre 1998 n. 17 all'UNCEM – Delegazione Regionale della Campania, unica organizzazione rappresentativa delle comunità montane della Campania, è pari allo 0,90% del Fondo Nazionale per la Montagna anno 2009;
5. approvare conseguentemente i piani di riparto del Fondo per la Montagna Nazionale anno 2009 e Regionale anno 2010, di cui agli Allegati "A", "B" e "C" che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
6. confermare la procedura che subordina la liquidazione della quota del fondo spettante a ciascuna comunità montana all'invio di una certificazione, sottoscritta dal Presidente, dal Segretario Generale e dal Responsabile dei Servizi Finanziari che contenga i seguenti elementi:
 - 6.1 la dichiarazione che i contributi assegnati a titolo di fondo nazionale e fondo regionale sono destinati ad interventi conformi a quanto indicato nel Piano pluriennale di sviluppo socio-economico e del Programma annuale operativo di attuazione di cui agli artt. 17 e 18 della legge regionale n. 12/2008, con l'indicazione degli estremi dei relativi atti;
 - 6.2 l'ammontare del contributo assegnato dalla Regione Campania alla comunità montana per il fondo nazionale e per il fondo regionale espresso in euro, in cifre ed in lettere;
 - 6.3 la destinazione di detti contributi per tipologie d'intervento, con la specificazione per ciascuna tipologia dell'ammontare espresso in Euro e della disposizione legislativa nazionale o regionale che la prevede;
 - 6.4 la separata indicazione, per le comunità montane di cui all'Allegato "A" della legge regionale n. 12/2008, degli interventi, finanziati con la quota di risorse di cui all'art. 24 della medesima legge regionale n. 12/2008, destinati ai comuni montani e parzialmente montani usciti per effetto del riordino territoriale;

- 6.5 l'attestazione che sono stati posti in essere gli adempimenti prescritti dalla legge regionale n. 12/2008;
- 6.6 la dichiarazione che la comunità montana esibirà, su richiesta della Regione Campania, qualsiasi documentazione analitica connessa con la certificazione prodotta;
7. dare atto che la spesa di cui al Fondo Regionale per la Montagna anno 2010, di € 43.500,00, grava sull'impegno n. 6031/2010 assunto sul cap. 2803 della spesa, UPB n. 2.5.12, con decreto dirigenziale n. 350 del 29/12/2010 del Settore Rapporti con Province, Comuni, Comunità Montane e Consorzi;
8. inviare al Settore Rapporti con Province, Comuni, Comunità Montane e Consorzi copia della presente deliberazione affinché provveda, con propri e separati atti, all'approvazione di un fac-simile di certificazione per la richiesta di liquidazione dei fondi, all'impegno del Fondo Nazionale anno 2009 ed alla liquidazione ed all'ordinazione al pagamento delle quote del Fondo Nazionale 2009 e del Fondo Regionale anno 2010 secondo le procedure approvate con il presente atto ed in conformità ai piani di riparto di cui agli allegati "A", "B" e "C";
9. inviare, altresì, copia della presente deliberazione ai Settori Gestione delle Entrate e della Spesa e Formazione Bilancio, per opportuna conoscenza, nonché al Settore Stampa Documentazione e Informazione per la pubblicazione sul BURC.